



Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e  
comma 5 del codice del terzo settore (D. Lgs. N. 117/2017)  
Repertorio n. 138.364 Raccolta n. 43.612

**VERBALE DI DEPOSITO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio.  
In Udine, Via Carducci n. 19.

Avanti a me Dott. Antonio Frattasio, Notaio in Udine, iscritto nel ruolo dei  
distretti notarili di Udine e Tolmezzo è comparsa la signora, cittadina  
italiana:

- **CUCCHIARO MONICA**, nata a San Daniele del Friuli (UD) il 31  
ottobre 1973 e residente a Coseano (UD) in Via Nazionale n. 52,  
insegnante, codice fiscale: CCCMNC73R71H816T,  
domiciliata per la carica ove sotto la quale interviene al presente atto non  
per sè ma quale Presidente dell'associazione denominata "**Ce.V.I. - Centro  
di Volontariato Internazionale**", con sede legale in Udine (UD), Via  
Torino n. 77, codice fiscale: 94014940301, iscritta in data 4 aprile 2016  
all'Elenco delle Organizzazioni della società civile tenuto dall'Agenzia  
Italiana per la cooperazione allo sviluppo con decreto n. 2016/337/000156/6.  
Essa comparente, della cui identità personale e veste rappresentativa con  
poteri di firma io notaio sono certo, con quest'atto mi dichiara:

- che la stessa è l'attuale Presidente della summenzionata Associazione;  
- che con verbale di assemblea straordinaria in data 11 (undici) luglio 2019  
(duemiladiciannove) l'assemblea della medesima Associazione ha deliberato  
di modificare lo Statuto vigente al fine di adeguarlo alla riforma degli enti  
del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., c.d. Codice del Terzo  
sette);  
- che con detto verbale l'Assemblea dei soci ha approvato delle modifiche  
allo Statuto sociale vigente dando mandato al Presidente affinché tale  
Statuto aggiornato venga depositato nei miei atti.

Pertanto è stato redatto un nuovo Statuto sociale dell'Associazione, che il  
Presidente signora Cucchiaro Monica mi presenta, affinché venga  
conservato permanentemente e richiedendomi di depositare l'atto medesimo  
nei miei rogiti.

A ciò aderendo io notaio ricevo lo Statuto dell'Associazione già denominata  
"**Ce.V.I. - Centro di Volontariato Internazionale**" ed ora denominata  
"**Centro di Volontariato Internazionale - ODV**" la cui sigla è **CeVi -  
ODV** che consiste in 4 (quattro) fogli scritti interamente su 7 (sette) facciate  
e su 33 (trentatré) righe dell'ottava facciata per numero 20 (venti) articoli.

Lo scritto non presenta postille, abrasioni, correzioni o altri vizi visibili;  
esso previa espressa dispensa della Comparsa dal darne lettura,  
sottoscritto dalla stessa comparsa e da me Notaio, si allega al presente atto  
sotto la lettera "**A**", e con questo verrà sottoposto alla formalità di  
registrazione.

La comparsa espressamente mi autorizza a rilasciarne copia autentica a  
chiunque ne faccia richiesta e dichiara di rinunciare alla facoltà di ritirare il  
documento depositato richiedendo che venga conservato permanentemente  
nei miei atti.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché dell'art. 13 del Regolamento UE n.  
679/2016 GDPR, la parte di questo atto è edotta che i dati personali inerenti

REGISTRATO A UDINE

IL 05/08/2019

SERIE 1T al NUM. 3897

ESATTI € Esente

STUDIO NOTARILE  
DOTT. ANTONIO FRATTASIO  
33100 UDINE - VIA CARDUCCI, 19 - TEL. 0432 297126 - FAX 0432 510083

al presente contratto verranno trattati ai sensi dell'autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013.

Tutte le spese inerenti e derivanti dal presente atto sono a carico dell'Associazione "**Centro di Volontariato Internazionale - ODV**" la cui sigla è CeVi - ODV.

A tal riguardo si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs. N. 117/2017, essendo tale atto posto in essere per adeguare lo statuto alla normativa di cui al D. Lgs. n. 117/2017 (codice del terzo settore) e successivo D. Lgs. N. 105/2018.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla Comparente la quale lo approva e con me lo sottoscrive alle ore nove e cinquantacinque minuti primi.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ma per mia cura ed in minima parte manoscritto da me notaio su fogli uno per pagine intere tre e fin qui della quarta.

F.TO MONICA CUCCHIARO

F.TO ANTONIO FRATTASIO NOTAIO (L.S.)



## STATUTO DEL CENTRO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE – ODV

così come modificato ed approvato dall'Assemblea straordinaria dell'11 luglio 2019

### ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Centro di Volontariato Internazionale – ODV", la cui sigla è CeVI - ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Udine (in via Torino 77) e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

### ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per la promozione umana, per un più giusto ordine internazionale e per uno sviluppo globale sostenibile, equo e rispettoso delle differenze, con particolare attenzione ai Paesi del Sud del Mondo, nel reciproco rispetto dei valori, in confronto dialogico tra culture e religioni. L'associazione, coerentemente con l'originaria ispirazione cristiana, svolge prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere elencate nell'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo preminente delle prestazioni dei volontari associati:

...

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative (tra cui formazione degli insegnanti e percorsi nelle scuole ed in altri contesti educativi);

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali (in particolare in riferimento ai beni comuni, alla valorizzazione dei prodotti del territorio e alle proprietà collettive), con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

...

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, culturale e di critica;

...

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;


...

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della legge 24

*Udine*



dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione, d'ora in poi denominato Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta ai soci e a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione intende, inoltre, realizzare le seguenti finalità:

- formazione degli associati sulle problematiche degli squilibri e delle ingiustizie globali e locali e sulle conseguenti più coerenti scelte personali di vita nella nostra società;
- elaborazione e realizzazione di programmi di cooperazione internazionale, intesi come scambio di valori e di esperienze, attivando partenariati preferibilmente con omologhe organizzazioni dei Paesi d'intervento, contribuendo alla formazione di operatori e all'autosviluppo;
- formazione e/o invio di volontari, cooperanti e operatori del Servizio Civile Universale nell'ambito dei programmi di cooperazione, in Italia ed all'estero;
- formazione di docenti e operatori scolastici per l'attività di educazione alla cittadinanza globale, all'interculturalità e alla pace;
- sensibilizzazione sui progetti di cooperazione e le attività territoriali del CeVI - ODV.

### **ART. 3**

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci



l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

*Monica Quaglia*

The page contains a large, stylized handwritten signature in black ink on the right side. Below the signature is a circular official stamp of the association. The stamp features a central emblem and text around the perimeter, including 'ASSOCIAZIONE' at the top and 'FRATELLI' at the bottom. The signature overlaps the stamp.

**ART. 6**  
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione di quelli di cui all'art 30 del Codice del Terzo settore.

**ART. 7**  
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può ricevere sino ad un massimo di 3 deleghe.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, (contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno) spedita via posta o via strumenti digitali almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 comma 2 del Codice Civile);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 comma 3 del Codice Civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti di sua competenza attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli



associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la presenza della metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- deliberare l'assunzione di personale dipendente;
- autorizzare la stipula di accordi e contratti con terzi;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti rieleggibili, compreso tra 5 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni.



Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



**ART. 9**  
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dello stesso e del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART.10**  
(Organo di controllo e Revisore Legale dei Conti)

L'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo e del Revisore Legale dei Conti. L'Organo di controllo può essere anche monocratico. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 11**  
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 12**  
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri



componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 13**

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.  
Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **ART. 14**

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, nonché pubblicato sul proprio sito internet.

#### **ART. 15**

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 16**

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.  
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 17**  
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.  
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**ART. 18**  
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

**ART. 19**  
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)


In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20**  
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.






IO SOTTOSCRITTO DOTT. ANTONIO  
FRATTASIO, NOTAIO IN UDINE DICHIARO  
LA PRESENTE COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE, IN PIU' FOGLI MUNITI  
DELLA PRESENTE FIRMA CONSERVATO  
AI MIEI ROGITI, E CHE FA FEDE COME  
L'ORIGINALE AI SENSI DI LEGGE.

SI RILASCIA PER... **LA PARTE**

UDINE, ADDI

13 AGO. 2019



The image shows several handwritten signatures in black ink. A circular notary seal is stamped in the center, featuring a five-pointed star and the text 'FRATTASIO' at the top and 'UDINE' on the sides. The signatures are written over and around the seal.